

erano stati inseriti i nominativi del carteggio C.I.A. acquisiti nella missione di luglio 2005 con quelli della lista di imputati di cui al registro generale.

Dalla visione dei documenti, fatta eccezione per alcuni ex – nazisti (per tutti Saevecke e Hass), è risultato che il carteggio conteneva sia cartelle di servizio dei militari tedeschi⁶¹ (molto probabilmente rinvenute dai servizi segreti americani durante il periodo di occupazione di una parte della Germania) sia fascicoli personali su cittadini tedeschi (professori, medici ecc.) sottoposti a “controllo” dai servizi segreti per presunte simpatie comuniste o atteggiamenti di vicinanza al neonazismo.

Solo per alcuni di questi si è rilevato che erano stati reclutati dalla forze di controspionaggio americane, anglosassoni, sovietiche ed anche siriane⁶².

In conclusione, sebbene è oramai un fatto storicamente accertato ed indiscutibile che alcuni *ex* funzionari del regime nazista abbiano fatto parte dei servizi segreti americani, anglosassoni, della Germania Ovest e della stessa Germania Est, ed alcuni anche di servizi segreti medio-orientali, al fine di infiltrarsi nelle “linee nemiche” durante la guerra fredda, non è invece rinvenibile alcun collegamento (se non casuale e per pochi singoli) con i fascicoli ritrovati a Palazzo Cesi, come nemmeno è da considerarsi fra “*le cause che avrebbero portato all’occultamento dei fascicoli*” (lett. b) né fra “*le cause del mancato perseguimento dei responsabili di atti e di comportamenti contrari al diritto nazionale e internazionale*” (lett. c).

⁶⁰ Mette conto rilevare, che di un caso presente nei fascicoli ritrovati a carico di un comandante della X Flottiglia Mas si è appurato che lo stesso si rifiutò a fine conflitto di collaborare con gli americani atteso che per il militare italiano era ancora troppo vicino lo scontro armato con questi ultimi e che i suoi stessi compagni d’armi erano ancora prigionieri.

⁶¹ Rubricato ai N.A.R.A. di Washington con il n. 263 R.G. entry 7716 (NND 36822).

⁶² Per queste ultime si veda il fascicolo su Carl Rauff.

2.4 La fase iniziale nella gestione dei fascicoli (le trasmissioni di Borsari nel 1946 all'Autorità Giudiziaria Ordinaria e all'Autorità Giudiziaria Militare)

Tornando alla direttiva della Presidenza del consiglio del 1945 andavano, quindi, rimesse all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, “*le denuncie del caso*”, per gli episodi delittuosi rientranti nella sua competenza anche se, non si poteva escludere che analoghe denuncie pervenissero alla stessa A.G.O. per altra via, tenendo conto soprattutto che, accanto agli organi di polizia tradizionali, si erano andati costituendo anche altri uffici, fra cui occorre citare in primo luogo i Comitati di Liberazione Nazionale.

Ad essi naturalmente si aggiunge l'azione della citata Commissione centrale italiana per i crimini di guerra, costituita il 26 aprile 1945 presso il Ministero dell'Italia occupata, che giovandosi dell'ausilio di commissioni provinciali costituite *ad hoc*, raccoglie documentazione di notizie relative alle atrocità, a saccheggi, incendi, deportazioni, uccisioni ed altri delitti compiuti dai tedeschi e dai fascisti dopo il 25 luglio 1943 in danno delle popolazioni civili e dei patrioti.

Senza dimenticare le commissioni alleate ed i rispettivi suddetti gruppi investigativi, in particolare lo *Special Investigation Branch* inglese, preposti appunto a raccogliere le prove sui crimini commessi sulla popolazione civile da parte tedesca, mano a mano che gli Alleati liberano l'Italia.

Si prenda ad esempio il fascicolo n°1588 del Registro generale nel quale è il Quartier generale della polizia militare inglese ad inviare il tutto al Procuratore militare di Milano⁶³.

Le attività criminose vengono dunque accertate e denunciate da una pluralità di organi con la concreta eventualità che un episodio venisse denunciato da più uffici, come, ad esempio, nel caso rubricato come n° 859 R.G. ove i non identificati “*elementi della G.N.R. del Btg. “Pontida”*” della caserma La Marmora di Biella, responsabili di numerosi omicidi, sono individuati e condannati con sentenza del 30.8.1946 della Sezione speciale della corte di assise di Vercelli (oggetto anche di successivi interventi della Corte di appello di Torino per applicazione di condoni ed amnistie). Dalla sentenza in questione, si evince che gli elementi originari dell'istruttoria e dell'esito processuale erano costituiti da vari rapporti; del Commissariato di P.S. di Biella, del Comando del distaccamento di Borgo Sesia delle Guardie ausiliarie di P.S. dei Carabinieri di Vercelli e del Comitato di Liberazione Nazionale di Quarona Sesia.

Altro caso indicativo è quello contenuto nell'incarto n. 860, ove risulta un atto di denuncia indirizzato, dall'Alto commissariato per le sanzioni contro il fascismo, al Procuratore del regno di Bolzano in data 27 gennaio 1946. Denuncia che risulta antecedente a quella inviata dalla Procura generale militare del 27 febbraio 1946 ancora allo stesso Procuratore del regno di Bolzano.

Verso la fine del 1945 inizia quindi, presso la Procura generale militare la raccolta di informative concernenti i reati contro la legge e gli usi della guerra che erano stati commessi in Italia durante l'occupazione tedesca ai fini della giustizia penale.

Durante i primi anni di indagini preliminari la Procura generale militare provvede inoltre ad inviare, alle procure competenti i fascicoli per i quali dalla documentazione raccolta si poteva iniziare un procedimento penale a carico degli indiziati, conformemente alle direttive stabilite nella riunione del 20 agosto 1945:

procure militari nel caso di militi tedeschi in numero di circa 20 fascicoli e ordinarie nel caso di italiani in numero di 202.

I reati di militi italiani appartenenti alle milizie della Repubblica Sociale Italiana, infatti, sulla base del mancato riconoscimento internazionale del governo di Salò e soprattutto della limitata autonomia ed effettività di quest'ultimo rispetto all'alleato-occupante germanico, non potevano considerarsi appartenenti alle forze militari di un esercito regolare⁶⁴.

La Procura generale militare provvide quindi ad inviare i relativi fascicoli all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.⁶⁵

In questo senso del resto, risultano abbastanza chiare le previsioni dell'art. 3 D.L.L. 5 ottobre 1945 n° 625, che attribuiscono la competenza a conoscere dei procedimenti a carico dei cittadini italiani all'Autorità Giudiziaria Ordinaria⁶⁶.

⁶³ Fascicolo 1588 RG doc. 19/24 ed inviato al Procuratore militare di Milano in data 19 febbraio 1947.

⁶⁴ In proposito rinviamo all'ampia trattazione contenuta nel Doc. 76/1.

⁶⁵ Sul punto si vedano i 202 fascicoli (in copia) ritrovati a Palazzo Cesi appartenenti a fattispecie già inviati nel 1946.

⁶⁶ Le Corti di assise straordinarie furono istituite con decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945 n. 142 intitolato appunto *"Istituzioni delle Corti straordinarie di assise per i reati di collaborazione con i tedeschi"*. Furono istituite nei capoluoghi di provincia dei territori italiani mentre in località diverse dal capoluogo, con decreto del primo presidente della Corte d'appello si attivavano Sezioni delle Corti. Ma la punizione delle attività di collaborazionismo con il tedesco invasore fu oggetto, ben prima della fine della guerra, di approfondito esame e di interventi di carattere normativo sia da parte del governo legittimo del Sud sia da parte del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia e dei Comitati di Liberazione Nazionale regionali. Con il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944 n. 159 il governo del Sud emanava una serie di disposizioni dal titolo *"Sanzioni contro il fascismo"* che prevedevano da un lato la punizione di coloro che per le cariche rivestite venivano considerati responsabili dell'instaurazione e continuità del regime fascista, dall'altro la punizione di coloro che avevano promosso o diretto il colpo di Stato del 3 gennaio 1925 o avevano in seguito contribuito con atti rilevanti a mantenere in vigore il regime fascista, nonché di chi dopo l'8 settembre 1943 (art. 5) aveva commesso delitti *"contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato con qualunque forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col tedesco invasore [...]"*. La competenza veniva affidata per la prima delle suddette categorie di reati a un'Alta corte di giustizia e per la seconda categoria alla magistratura ordinaria o militare secondo le norme vigenti. Il 22 aprile 1945, nell'imminenza della totale liberazione del paese, con decreto legislativo luogotenenziale n. 142, lo stesso governo legittimo istituiva le Corti straordinarie di assise affidando a esse l'esclusiva competenza per tutti i reati di collaborazionismo, come definiti dal precedente decreto del 27 luglio 1944. Lo stretto legame tra i due atti è ricordato nelle premesse del decreto 22 aprile 1945 secondo cui le Corti straordinarie giudicano i reati previsti dagli articoli 3 e 5 del decreto precedente e di conseguenza che: *"Art. 3 - Coloro che hanno organizzato squadre fasciste, la quali hanno compiuto atti di violenza o di devastazione, e coloro che hanno promosso o diretto l'insurrezione del 28 ottobre 1922 sono puniti secondo l'art. 120 del codice penale del 1889. Coloro che hanno promosso o diretto il colpo di Stato del 3 gennaio 1925 e coloro che hanno in seguito contribuito con atti rilevanti a mantenere in vigore il regime fascista sono puniti secondo l'art. 118 del codice stesso. Chiunque ha commesso altri delitti per motivi fascisti o valendosi della situazione politica creata dal fascismo è punito secondo le leggi del tempo"; "Art. 5 - Chiunque, posteriormente all'8 settembre 1943, abbia commesso o commetta delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato, con qualsiasi forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col tedesco invasore, di aiuto o di assistenza ad esso prestata, è punito a norma delle disposizioni del codice penale militare di guerra. Le pene stabilite per i militari sono applicate anche ai non militari. I militari saranno giudicati dai tribunali militari, i non militari dai giudici ordinari"*. Il decreto del 22 aprile 1945 regolava il funzionamento delle Corti e contemplava l'intervento del Cln nella formazione delle giurie (*"Art. 5 - Entro sette giorni i Comitati di Liberazione Nazionale del capoluogo [...] compilano un elenco di almeno cento cittadini maggiorenni di illibata condotta morale e politica e lo presentano al presidente del Tribunale del capoluogo [...] Il presidente del Tribunale, entro i successivi sette giorni, compila l'elenco di cinquanta giudici popolari, scegliendoli tra quelli designati dai Comitati di Liberazione Nazionale [...]"*.) Con le medesime disposizioni fu previsto che le Corti fossero composte da un Presidente nominato dal Primo presidente della Corte d'appello tra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte d'appello e da quattro giudici popolari estratti in sorte da un elenco di cento cittadini compilato dal CLN provinciale, successivamente ridotto a un elenco di cinquanta dal Presidente del Tribunale. Il funzionamento delle Corti straordinarie d'assise era previsto (art. 18) per la durata di sei mesi: successivamente i processi sarebbero stati trasferiti alle Sezioni speciali di Corte d'assise destinate a rimanere in funzione fino al 31 marzo 1947. A quella data i processi eventualmente pendenti dovevano essere deferiti secondo le ordinarie norme di competenza. Altri provvedimenti, tutti compresi tra il 1945 e il 1947, disciplinarono la vita delle Corti straordinarie fino a sancirne la fine. Con decreto del 2 agosto 1945, n. 466, le Corti straordinarie divennero competenti anche per i reati commessi dai militari, fu stabilito il principio di archiviazione per i casi di manifesta infondatezza, furono abbreviati i termini dell'impugnazione. In ottobre (d.l.lgt. 5 ottobre 1945, n. 625) le Corti straordinarie furono soppresse e trasformate in sezioni speciali delle Corti di assise ordinarie. Nel novembre (d.l.lgt. 9 novembre 1945, n. 702) si riformò la normativa sull'epurazione. Una formulazione più armonica di tutti questi testi legislativi si ebbe con il *"Testo delle disposizioni per la punizione dei delitti fascisti e per la repressione delle attività fasciste"* (d.l.lgt. 12 aprile 1946, n. 201). Con l'*"Amnistia e indulto per i reati comuni, politici e militari"* (amnistia Togliatti decreto 22 giugno 1946, n. 4), che contemplava anche i reati di collaborazionismo, si ebbe una notevole riduzione dell'attività delle Corti straordinarie, finché il decreto legge del capo provvisorio dello Stato del 18 marzo 1947, n. 140, stabilì un termine all'attività delle Corti che avrebbero potuto operare solo fino al 30 giugno 1947.

Un ultimo provvedimento significativo in questa direzione è costituito dal decreto-legge del capo provvisorio dello Stato del 26 giugno 1947, n. 529 che stabilì la cessazione del funzionamento delle Corti al 31 dicembre 1947⁶⁷.

Che la Procura generale militare non fosse competente ad accentrare i fascicoli relativi a crimini compiuti da militi italiani lo si desume del resto, anche da una lettera spedita al Comando generale dell'Arma dei Carabinieri dall'allora Procuratore dott. Borsari nella quale - accusando il ricevimento di alcuni specchi relativi alle provincie di Milano, Brescia e Rovigo - ricordava al Comando generale dell'Arma che la Procura generale militare *"persegue soltanto i criminali di guerra tedeschi, e che, pertanto, le denunce contro i cittadini italiani, che hanno collaborato col tedesco invasore, sia isolatamente, che insieme a elementi germanici, devono essere inoltrate all'Ufficio del pubblico ministero presso la corte di assise (sezione speciale) competente, continuandosi però a trasmettere a questo Ufficio sia gli elenchi che le dichiarazioni, per i suoi fini statistico-giudiziari"*⁶⁸.

I fascicoli contenenti fattispecie di reato ascrivibili ai soli militi italiani potevano perciò essere inviati alla Procura generale solo in copia, sebbene già trasmessi alle autorità competenti direttamente dagli organi accertatori.

La stessa Legione territoriale dei Carabinieri reali di Ancona nel maggio 1946 scrive alla Procura generale militare informando che *"le violenze commesse dai fascisti e militi di cui all'elenco 37/24-1944 del 15 ottobre 1945 sono da tempo state denunciate all'autorità giudiziaria competente che sta istruendo il voluminoso processo a carico di Roscioli Settimio e di altri"*⁶⁹.

I fascicoli pervenuti alla Procura generale riguardavano soprattutto fattispecie di reato ascrivibili sia ai soldati tedeschi sia a reparti della Guardia nazionale Repubblica ovvero alle Brigate Nere, di talché - nella maggior parte dei casi - questi ultimi venivano stralciati ed inviati all'Autorità Giudiziaria Ordinaria competente.

Si veda un fascicolo (il n°1957 RG eccidio di San Terenzio) nel quale l'azione penale nei confronti dei re-sponsabili italiani era già iniziata nel 1946. In una lettera del 1 febbraio 1947 della Sezione speciale della Corte di assise di Massa Carrara, ed inviata alla procura generale della repubblica presso la Corte di appello di Genova, ed inoltrata poi per conoscenza al Procuratore generale militare⁷⁰ la Corte dichiara *"Bruno Biagioni [...] imputato di collaborazionismo. Gli atti sono stati trasmessi il 16 luglio 1946 alla Sezione istruttoria con richiesta di amnistia [...] Ludovici Giuliano [...] Gli atti del procedimento penale sono stati*

⁶⁷ Fonti normative- decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, "Istituzioni delle Corti straordinarie di assise per i reati di collaborazione con i tedeschi" (= d.lg.lgt. 142/1945)

- decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159 (= d.lg.lgt. 159/1944)

- decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142 (= d.lg.lgt. 142/1945)

- decreto legislativo 2 agosto 1945, n. 466 (= d.lg. 466/1945)

- decreto legge luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 625 (= d.l.lgt. 625/1945)

- decreto legge luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 702, "Testo delle disposizioni per la punizione dei delitti fascisti e per la repressione delle attività fasciste" (= d.l.lgt. 702/1945)

- decreto legge luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 201 (= d.l.lgt. 201/1946)

- decreto legge 22 giugno 1946, n. 4, "Amnistia e indulto per i reati comuni, politici e militari" (= d.l. 4/1946)

- decreto legge del capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 140 (= d.l.c.p.s. 140/1947)

-decreto legge del capo provvisorio dello Stato 26 giugno 1947, n. 529 (= d.l.c.p.s. 529/1947).

⁶⁸ Lettera del dott. Borsari al Com. Gen. dell'Arma dei Carabinieri del 16. 04.1946 p. 6 doc. 11/4.

⁶⁹ Fascicolo n° 1507 RG doc. 9/69 p.4.

⁷⁰ Doc. 16/80 p. 7.

*rimessi a codesta Ecc.mo Ufficio di procura generale (procura generale della repubblica presso la Corte di appello di Genova n.d.r.) che ne aveva fatto richiesta in seguito ad istanza di legittima suspicione avanzata dal fratello dell'imputato [...] Fabiani Corinno [...] attualmente detenuto nel carcere sussidiario di Monza. È stato rinviato a giudizio di questa sezione di Corte d'assise per rispondere del reato di collaborazionismo [...] e per strage*⁷¹.

Vi erano poi casi di erroneo invio alla Procura generale militare di fascicoli esclusivamente a carico di militari italiani che venivano prontamente girati dalla Procura generale militare all'Autorità Giudiziaria Ordinaria competente, e trattenuti soltanto in copia.

Si veda una lettera del 24 gennaio 1946 della Procura generale militare inviata al procuratore del regno di Mantova nella quale si trasmetteva una denuncia *“pervenuta dal Comando di stazione dei Carabinieri di Viadana relativa al reato in oggetto, erroneamente segnalato come crimine di guerra a questo generale Ufficio”*⁷².

I 202 suddetti rientrano nella congerie di tipologie di fascicoli sopra analizzate, che esulavano dalla competenza della Procura generale, poiché in molti casi riguardano crimini tedeschi in cui però la Procura generale militare riscontrava anche *“elementi di responsabilità per collaborazionismo a carico del ten. Brigate nere Parina Clotoveo ed altri appartenenti alla g.n.r.”* decidendone, quindi, l'invio alla specifica autorità di giustizia ordinaria preposta nei seguenti termini: *“Poiché il reato attribuito al predetto ufficiale a agli altri ignoti, rientra nella competenza di codesta Sezione speciale di corte di assise si trasmette denuncia”*⁷³.

Riguardo ai 202, il CMM nella relazione conclusiva della sua indagine del 1996-99 affermava che *“[...] tutti i fascicoli riguardanti reati non militari in numero di circa 260 circa [cui rientravano anche gli stessi 202 fascicoli ritrovati n.d.r.] sono stati senza ritardo”* – nel primo quadrimestre del 1946- *“trasmessi per competenza all'Autorità giudiziaria ordinaria”*⁷⁴.

Si rileva che lo stesso provvedimento di *“archiviazione provvisoria”* adottato dal Procuratore generale militare Santacroce il 14 gennaio 1960, per i fascicoli ritrovati nell'armadio di Palazzo Cesi nel 1994 non aveva avuto per oggetto 202 dei predetti 273 fascicoli, confermando che gli stessi, costituivano, semplici copie o minute di atti già inviati agli organi competenti incaricati dell'istruzione dei procedimenti (nel caso *de quibus* l'Autorità Giudiziaria Ordinaria).

Riguardo ai fascicoli inerenti la giustizia militare l'accentramento come detto, era esclusivamente di istruzione preliminare, al fine di permettere una raccolta di materiale probatorio e permettere un successivo procedimento penale a carico dell'autore del reato da attuarsi nel momento in cui la Procura generale militare avesse inviato i detti fascicoli alle procure militari territoriali competenti ad esercitare l'azione penale.

⁷¹ Fascicolo 1957 doc. 18/60 p.8.

⁷² Fascicolo 85 denuncia contro Casatti Franco milite delle brigate nere e Anzaloni mariano, brigadiere delle brigate nere per omicidio commesso in danno di Galdi Angelo doc. 22/4, p. 22.

⁷³ Fascicolo 84 doc. 22/3, p. 121.

⁷⁴ Vedi p. 6 Relazione del Consiglio della Magistratura Militare approvata il 23 marzo 1999. Su questa vicenda si rinvia al capitolo 5 che effettua un'analisi più accurata del negligente comportamento tenuto da alcuni magistrati militari successivamente al 1994 riportando integralmente la delibera adottata dal CMM il 26 luglio 2005, dalla quale risultano in realtà 273 fascicoli, -cfr. p. 287 e ss..

Del resto, questa scelta, legittimata a livello giuridico dai provvedimenti già menzionati, e politicamente sancita dal governo Parri secondo l'accordo di forze politiche che andavano dal partito liberale al partito comunista, abbracciando l'insieme dello schieramento dei neocostituiti partiti politici italiani era logica e necessitata in virtù delle condizioni armistiziali e della successiva dichiarazione di Mosca.

Sotto il profilo della funzionalità, infatti, sarebbe stato impensabile che ogni procura competente si fosse rivolta alle Autorità alleate, tenuto conto che l'Ufficiale di collegamento alleato era nei primi tempi nello stesso palazzo della Procura generale militare, e che la maggior parte dei documenti erano in lingua inglese.

Sul punto, la Procura generale militare nel 1946 invia una lettera al Ministero degli affari esteri e per conoscenza al Ministero della guerra nella quale – in relazione ad una riunione tenutasi nel marzo 1946 – ricordava che *“questa Procura militare avrebbe continuato nel lavoro di istruzione preliminare dei procedimenti contro i criminali di guerra tedeschi, ma che sarebbe stato opportuno e prudente, prima di trasmettere altre denunce debitamente istruite, di ricevere notizie dai competenti organi internazionali, relativamente alla regolarità delle precedenti denunce”*⁷⁵.

⁷⁵ Doc. 14/7, p. 144.

2.5 Le indagini disposte fino al 1949

L'attività istruttoria condotta dal Procuratore generale militare dott. Borsari risulta essere stata - dall'esame dei fascicoli ritrovati a Palazzo Cesi - per così dire, a 360 gradi, dal momento che chiese praticamente per pressoché tutti i fascicoli, informazioni sul conto dei militari tedeschi all'Ufficio del Deputy Judge Advocate General – G.H.Q. Central Mediterranean Forces o all'Ufficiale di collegamento inglese, magg. Tighe, e da ultimo al War Crimes Group, North West Europe, British Troops in Austria.

Analogo discorso va fatto per le richieste rivolte dal Procuratore generale militare dall'inizio del 1946 sino al 1948 alle Autorità alleate per sapere se negli elenchi dei criminali di guerra, erano ricompresi i nominati inseriti nel registro generale ovvero se i militari tedeschi in oggetto si trovassero o meno in custodia alle Autorità alleate⁷⁶.

Purtroppo molte richieste ebbero esito francamente negativo. Alcune di esse sono oggettivamente chiare: si pensi ai fascicoli 777 (abbinato al 200) e 535⁷⁸ nel quale il maggiore inglese Tighe rispondendo alla richiesta della Procura generale militare afferma che *“il campo è stato occupato dai russi e pertanto vi sono poche probabilità di rintracciare il personale del campo”*, ovvero il fascicolo 25⁷⁹ nel quale il maggiore inglese Tighe afferma che *“il nostro comando non è in grado di fornire alcuna notizia [...] si ha poca speranza di poterlo rintracciare data la scarsità dei particolari”*.

Ancora, nel fascicolo 195 RG il War Crimes Branch risponde in data 20 giugno 1947 così alla richiesta della Procura generale militare: *“Thirolf è compreso nella lista dei ricercati [...] si crede sia fuggito in Ungheria. Schmidt fu consegnato alle autorità italiane nel dicembre 1944 [...] L'ufficiale tedesco August Schiffer fu impiccato dagli americani nel luglio del 1946”*⁸⁰.

In altri casi invece, in cui gli Alleati rispondevano in modo affermativo, riguardo all'esistenza ed alla presenza o comunque alla reperibilità dell'imputato, si dovevano comunque fornire elementi sufficienti in grado di supportare l'imputazione, secondo la tipologia definita dalle istruzioni alleate, *prima facie*, con elementi solidi concernenti il delitto. In questo senso è emblematico il fascicolo 1947 del Registro generale (procedimento nei confronti del colonnello Menschik) in cui gli Alleati (per l'esattezza il War Crimes Branch) comunicano al Procuratore generale militare dott. Borsari che Menschik *“è stato rilasciato ed è tornato alla vita civile. Egli è rintracciabile, ma prima di dare corso al suo arresto, il Comando crimini di guerra desidera si inviino le prove costituenti un caso di prima facie”*⁸¹.

È questo un tipo di comunicazione tutt'altro che isolata, visto che le Autorità alleate più volte informano quelle italiane che per trattenere in arresto soldati tedeschi era necessario dare una qualche prova certa di responsabilità.

⁷⁶ Il dott. Borsari tra il 1946 e il 1948 inviava le richieste singolarmente ai vari uffici che si sono succeduti nel tempo: Headquarters di Roma nel 1946, al magg. Tieghe (Uff. di collegamento inglese) di Padova, al D.J.A.G di Padova, al War Crimes Group di Roma negli anni 1946 e 1947 ed infine al War Crimes Group, North West Europe, British Troops in Austria nel 1948.

⁷⁷ Doc. 9/5, p. 29.

⁷⁸ Doc. 9/91.

⁷⁹ Doc. 9/8 – 9/29.

⁸⁰ Doc. 19/11, p. 365.

⁸¹ Doc. 11/6.

Infatti, nel fascicolo rubricato come n. 14 RG il War Crimes Group di Roma, in data 3 ottobre 1947, risponde alla richiesta del Procuratore militare generale Borsari che “*non è possibile trattenere prigionieri di guerra a lungo senza che esista un caso di prima facie contro di essi*”⁸², o lo stesso fascicolo 15 RG nel quale il D.J.A.G. di Padova chiede maggiori informazioni sul tenente tedesco Balzer⁸³.

Anche in quest’ultimo caso, evidenti appaiono le perplessità delle Autorità alleate a trattenere o ad arrestare soldati tedeschi senza alcuna prova. Atteggiamento del resto facilmente comprensibile in base alla comunicazione inviata dai Carabinieri in data 14 giugno 1946 al Procuratore generale militare dott. Borsari in cui, sul caso specifico, si riferisce che la parte offesa era stata uccisa “*dai militari tedeschi [...] per rapresaglia [...] perché il giorno medesimo venne ucciso un militare tedesco da parte dei partigiani [...] si era recata in località Alberaccio per portare un po’ di vitto a dei partigiani [...] non è stato neppure possibile precisare se il ten. Balzer abbia egli stesso ordinato la uccisione [...] per il delitto dei coniugi [...] non è stato possibile raccogliere altri dati*”⁸⁴. È pertanto logico l’atteggiamento di cautela delle Autorità alleate davanti a certe informazioni e l’adozione in proposito di un vero e proprio criterio generale di approfondita verifica nel merito, direttamente incidente, nella stessa attività istruttoria promossa dal Procuratore generale Borsari.

Con una lettera del 11 agosto 1947 il Deputy Judge Advocate General, infatti, informa la Procura Militare Generale che “*qualora si desideri la consegna del ten. Fischer come criminale di guerra sarà necessario inviare a quest’Ufficio le prove, cioè le attuali testimonianze ..testimoni oculari, atte a dimostrare che il ten. Fischer si recò al luogo dove furono uccisi gli uomini delle SS, e dove fu uccisa una donna e fatte saltare le case. Ciò che si richiede è la prova che il ten. Fischer era presente all’uccisione o che la donna fu uccisa per ordine dello stesso*”⁸⁵.

Dello stesso tenore risultano anche due comunicazioni del War Crimes Branch del 9 agosto e 22 settembre 1947. Nella prima - relativamente al militare tedesco Winkler - il War Crimes Branch informa la Procura generale militare che il suddetto soggetto sottoposto ad interrogatorio aveva dichiarato: “*In seguito all’uccisione di un sottufficiale tedesco ad opera di partigiani, il Comandante delle truppe tedesche di stanza a Modena ordinò che 5 partigiani fossero impiccati in pubblico*”⁸⁶. Nella seconda, il War Crimes Branch informa, su sollecitazione di Borsari che “*allo scopo di ottenere un caso soddisfacente contro il Winkler sarà necessario provare che la sua dichiarazione è falsa e che le cinque vittime non erano già state condannate a morte dalla Corte germanica per ragioni politiche*”⁸⁷.

Come emerge da questi documenti, ineludibile e prioritaria risulta nell’attività investigativa della Procura Militare Generale la funzione alleata, sebbene essa venga altresì supportata - come già accennato - dalle richieste alle Stazioni ed ai Comandi dei carabinieri di fornire documentazione e di raccolta di testimonianze sui vari crimini. Supporto appunto, come visto nei casi prima analizzati, propedeutico e necessario

⁸² Doc. 23/7, p. 44.

⁸³ Doc. 16/72, p. 15.

⁸⁴ Doc. 16/72, pp. 25-26.

⁸⁵ Doc. 16/80, p. 26.

⁸⁶ Fascicolo 1496 RG doc. 16/67, p. 11.

⁸⁷ Ivi, p. 13.

per certificare agli occhi degli Alleati la presenza di fattispecie di *prima facie*, avvalorando con elementi concreti le imputazioni proposte e le conseguenti richieste di informazioni e consegna di sospetti.

L'esigenza di definire criteri di azione chiara riconducibile ad entità precise del resto, risulta tanto più importante nel quadro dell'Italia del primo dopoguerra, profondamente devastata a livello materiale e spirituale dal ventennio fascista e dalle successive vicende belliche non avulse dallo strascico di una guerra civile portatrice di ulteriori fratture e divisioni.

Emblematico dello stato confusionale dei primi anni del dopoguerra, è il caso del maggiore Walter Reder responsabile dell'eccidio di Marzabotto e come tale condannato dal Tribunale militare di Bologna in data 31.10.1951.

In precedenza, infatti, questo nominativo era stato oggetto di incertezze ed equivoci come documenta il fascicolo rubricato al n. 1957 RG relativo all'eccidio di Bardine di San Terenzio (MS) dell'agosto 1944 in cui vengono uccisi 369 civili e 160 persone sono deportate.

In tale fascicolo⁸⁸, infatti, si evidenzia che *“uno dei comandanti tedeschi durante l'eccidio era monco di un braccio”*⁸⁹ ed ancora *“un certo Maggiore Vercher oppure Walter mancante della mano sinistra”*⁹⁰.

L'errore del nominativo venne in seguito risolto dal War Crimes Branch ma si creò a quel punto un ulteriore equivoco che non permetterà inizialmente l'avvio dell'azione penale che avverrà soltanto in seguito.

Difatti, il 2 luglio 1947, il War Crime Branch rispondendo alla richiesta avanzata dal procuratore generale militare Borsari dichiara che *“il magg. Warcher è quasi certamente il maggiore delle SS Reder. Secondo informazioni attendibili questo maggiore Reder è stato più volte ferito mentre combatteva sul fronte russo ed è morto in seguito a tali ferite...il ten. Fischer non è in alcun modo responsabile del suddetto eccidio. Non abbiamo al momento nessuna informazione riguardo al Cap. Raschel”*.

Seguirà poi una lettera del D.J.A.G. del 11 agosto 1947 che confermerà l'estraneità di Fischer con le seguenti parole: *“secondo le informazioni disponibili e le dichiarazioni del ten. Fischer al processo del gen. Simon, il ten. Fischer non risulta essere responsabile delle uccisioni compiute a S. Terenzio e a Massa Carrara”*⁹¹.

L'estrema difficoltà di reperire le prove per iniziare la vera e propria azione penale, viene del resto confermata dal Procuratore generale militare dott. Borsari nella predetta lettera del 7 giugno 1946, inviata al Ministero degli affari esteri e per conoscenza al Ministero della Guerra, quando sottolinea che *“le denunce che pervengono, nella quasi totalità mancano degli essenziali requisiti, e in primo luogo della identificazione dei responsabili. Per questo, è necessario fare compiere approfondite indagini, dirette ad accertare le generalità dei colpevoli, le date in cui avvennero i fatti, le modalità di essi, le cause che li determinarono, ecc. [...] ma è evidente che, per varie ragioni, gli organi giudiziari e di polizia incontrano, a loro volta, notevoli difficoltà per l'espletamento del loro compito”*⁹².

Né agevole risulta il lavoro delle Procure territoriali come evidenzia la lettera del Procuratore militare di Padova a Borsari del novembre 1947 in cui si prospetta l'eventualità che *“che le indagini giudiziarie nei*

⁸⁸ Per i responsabili italiani si veda p. 32.

⁸⁹ Doc. 16/80, p. 18 testimonianza Marm magg. Antonio Pepe del 3 marzo 1947.

⁹⁰ Ivi, p. 21 Relazione della Legione dei Carabinieri di Livorno, Gruppo di massa Carrara del 1 luglio 1947.

⁹¹ Doc. 16/80, p. 26.

*confronti di criminali di guerra tedeschi possono non avere risultato concreto, o che debba pronunciarsi il loro proscioglimento per mancanza assoluta o insufficienza di indizi*⁹³.

Dopodiché, la Procura generale militare si adoperava per ricercare le prove ed i responsabili dei crimini compiuti dai militari tedeschi, richiedendo ai Comandi dei carabinieri di fornire documentazione e sentire gli eventuali testimoni presenti al fatto criminoso.

Comunque, pur all'interno delle notevoli difficoltà riscontrate e descritte in precedenza, la Procura generale militare collabora con le Autorità alleate di occupazione in Germania, alla ricerca di elementi positivi di identificazione degli autori dei crimini di guerra, ricorrendo continuamente e necessariamente agli uffici che, presso di esse, trattavano la materia della persecuzione per i crimini commessi in Europa dai tedeschi. In qualche caso, viene raggiunta l'adeguata integrazione della prova dei fatti e la consegna dei responsabili di alcuni gravissimi crimini commessi in Italia nei confronti dei quali sono celebrati e definiti alcuni procedimenti dai competenti tribunali Militari: eccidio delle Fosse Ardeatine (Herbert Kappler + altri: n. 1 RG); eccidio di Marzabotto (Walter Reder: n. 1937 RG⁹⁴); eccidio di Fossoli (Karl Tito + altri: n. 2 RG abbinato 828 RG); eccidio di Cefalonia e Corfù (Von Stettner + altri 1188 RG e 5 RG); Massimiliano Bernhuber (n. 4 RG); Ernesto Maier (n° 1676 RG abbinato al 2007 RG abbinato al 2007 RG); Waldemar Krumharr (n. 1945 RG); Ambrogio Webhofer (n. 1493 RG); Willy Niedermaier (n. 1168 RG); Theo Krake (n. 33 RG abbinato al 116 RG); Alois Schmidt (n. 195 RG abbinato al 1991 e n. 2094 RG); Hubert Lanz (n. 1745 RG); Stefano Wessel + altri (n. 1932 RG); Alois Shuler (n. 1941 RG); eccidio di Rodi: Otto Wagener + altri (n. 1251 RG), Franz Covi (n. 1997 RG); Stimayer + altri (n. 1939 RG); Danneker + altri (n. 1942 RG); Herman Muller (n. 1948 RG); ten. Lassach (n. 1955 RG); Petre Crasemann + altri (n. 1963 RG abbinato al 2019 RG); Frederick Shwerd (n. 1971 RG); Willi Tensfeld + altri (n. 1993 RG abbinato al 2015 RG); Florin Eduard (1996 RG); Wilhelm Schmalz + altri (n. 2004 RG); Alois Brandl + altri (n. 2161 abbinato al 860 RG); mar. Haage e Lechert Wilde (n. 1154 RG).

Relativamente agli altri casi, per i quali pure esistevano elementi certi di identificazione, la maggior parte di essi formò oggetto di contatti con le Autorità alleate, ai fini del ritrovamento e della eventuale consegna degli indiziati.

Tali ricerche non diedero però esito positivo, anche perchè i predetti uffici alleati nel tempo conclusero la loro attività.

Si veda in seguito nel paragrafo 2.6.

Costituitasi poi, la Repubblica Federale Tedesca, fu sperimentata la procedura dell'extradizione per ottenere la consegna di militari tedeschi imputati di reati in ordine ai quali c'era una sufficiente base di prove e documentazione per processarli, ma di questo si dirà nel prossimo paragrafo.

⁹² Lettera del 6 giugno 1946 doc. 14/7, p. 144.

⁹³ Doc. 8/7, p. 9.

⁹⁴ In questo procedimento si è agito nei confronti del solo magg. Reder, senza coinvolgere gli altri militari in elenco, nonostante fosse contestato a Reder anche il concorso nel reato di altre persone. Molto probabilmente i giudici ritenevano di non processarli vista giurisprudenza precedente creata con lo stesso processo per i fatti della Cave Ardeatine: Kappler + altri, nel quale il primo fu condannato all'ergastolo, mentre gli altri furono assolti per avere agito per ordine di un superiore.

In conclusione, il numero di processi che fu celebrato in Italia fu particolarmente limitato rispetto alla mole documentaria raccolta presso la Procura generale militare, indicata dal registro generale ritrovato insieme all'archivio nel 1994.

Un elenco inviato da Borsari al Ministero degli affari esteri del 6 aprile 1949 farebbe il punto della situazione: a quella data erano in corso cinque procedimenti a carico di imputati detenuti, sei a carico di imputati non detenuti, di cui alcuni per i quali era già stata richiesta l'extradizione, per fatti di eccezionale gravità; quattro per imputati di cui erano già state interessate le autorità alleate per la consegna, senza esito data la scarsità di informazioni⁹⁵.

Neanche attraverso le carte della Commissione parlamentare d'inchiesta, è stato possibile raggiungere un elenco completo ed esaustivo di questi processi. Comunque, al 16.7.1951, secondo dati ufficiali del Ministero della difesa, 11 erano i militari tedeschi condannati da tribunali militari italiani, sei avevano usufruito di provvedimenti di clemenza dal 23.5.1950 al 7.6.1951, due erano in carcere in attesa che si definisse il ricorso contro la sentenza, uno in carcere in attesa di giudizio⁹⁶.

Altri dati si possono desumere da una corrispondenza del 1965: infatti il 10 aprile 1965 una lettera del Ministero della difesa alla Procura generale militare richiedeva i dati sui processi per crimini di guerra ai tedeschi svoltisi in Italia, poiché analoga richiesta era stata avanzata al Ministero degli affari esteri dall'Ambasciata tedesca in Italia⁹⁷.

Il 20 aprile 1965 Santacroce scriveva alle procure militari territoriali, per avere i dati in questione⁹⁸. Abbiamo solo la lettera di risposta della Procura militare di La Spezia del 20 maggio 1965, con l'indicazione dei procedimenti penali presso i Tribunali militari territoriali di Bologna, Firenze (nel frattempo soppressi) e La Spezia⁹⁹. Tuttavia, anche un'altra lettera di Santacroce del 18 giugno 1965 al Ministero della difesa, Gabinetto del ministro, trasmetteva l'elenco dei procedimenti svoltisi contro militari tedeschi da tribunali militari italiani, specificando che erano esclusi numerosi altri procedimenti per crimini di guerra contro militari rimasti ignoti o prosciolti per altra causa¹⁰⁰.

Possiamo quindi ritenere che i dati qui esposti non si discostino eccessivamente dall'effettiva situazione dei procedimenti penali.

Ciononostante appare opportuno precisare quali procedimenti hanno avuto regolare esecuzione, considerando sia quelli giunti alla fase dibattimentale, sia quelli chiusi in istruttoria.

Procedimenti definiti in fase di istruttoria

- 7.7.1945, serg. aut. Giovanni Stenkling, trasmesso alla Procura di Sulmona
- 28.11.1945, magg. Tuccik ed altri, trasmesso alla Procura di Roma
- 4.12.1945, cap. magg. Giovanni Luger ed altri, trasmesso alla Procura di Roma

⁹⁵ Doc. 5/1, p. 345 e ss..

⁹⁶ Doc. 5/1, p. 307.

⁹⁷ Doc. 5/1, p. 305.

⁹⁸ Doc. 5/1, p. 306.

⁹⁹ Doc. 5/1, p. 301.

¹⁰⁰ Doc. 5/1, p. 292. Segue l'elenco alle pp. 293-300.

- 14.5.1947, Giudice istruttore militare di Napoli ten. col. della G. M. Michele Greco, sentenza contro Stefano Wessel, interprete dell'esercito tedesco e segretario del col. Scholl, comandante militare della piazza di Napoli, imputato di omicidi, saccheggi, incendi, ecc: non doversi procedere per insufficienza di prove. Restituiti gli atti al PM per ulteriore indagini nei confronti di Scholl. Wessel fu quindi prosciolto per non aver commesso il fatto a seguito di ricorso (sentenza Tribunale Supremo Militare, dell'11.5.1956). Era stato liberato il 28.12.1946¹⁰¹.
- 5.4.1949, sentenza Giudice istruttore militare di Verona; imputati Haage, non meglio generalizzato, in servizio presso il campo di concentramento tedesco di Bolzano, maresciallo della Wehrmacht, e Wilde Lechert, non meglio generalizzato, già in servizio nel campo suddetto, imputati di maltrattamenti, omicidi e furti. Non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori.
- 26.1.1950, Giudice istruttore militare di Bologna, imputati s. ten. Alois Brandl, magg. Haas, cap. Koepin, serg. Drietich, granatiere Maik, granatiere Ott, per reati artt. 185 secondo comma CPMG in relazione all'art. 575 CP: ordinata sospensione istruttoria¹⁰².
- 10.5.1950, Giudice istruttore militare di Roma, imputato Haupt Dannecker più uno.
- 22.1.1954, Giudice istruttore militare di La Spezia, imputati ten. Deseine o Dexkeimer, mar. Danzica, mar. Iacop, di distruzione, rappresaglia, strage: non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori¹⁰³.
- 25.2.1954, Giudice istruttore militare di Napoli dott. Domenico Ajello, imputato col. Scholl, non meglio identificato, comandante militare piazza di Napoli durante l'occupazione tedesca dal 12 al 30 settembre 1943, imputato di omicidi, saccheggi ecc.: decreta l'archiviazione per non essere emersi elementi concreti per documentare una esplicita responsabilità penale dell'imputato.
- 16.12.1954, Giudice istruttore militare di Verona: imputati Otto Wolf, tenente di amministrazione del magazzino distribuzione Luftwaffe 1/VIII, già nel campo prigionieri di guerra 209, Scuell, tenente pagatore segretario, già nel predetto campo prigionieri di guerra 209, Arturo Menhert, non meglio identificato, già residente a Merano. Imputati di omicidio di soldato americano e di lesioni permanenti a soldati inglese: non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori dei reati stessi.
- 17.3.1956, Giudice istruttore militare di Padova, imputati ten. Stikkmaier, ten. Lassak, ignoti, per violenza con omicidio in Collerumiz di Tarcento (Udine) contro tredici partigiani: non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori¹⁰⁴.
- 20.3.1956, Giudice istruttore militare di Padova, imputati gen. Ritter von Oberkmpf, gen. Augusto Schothuber, s. ten. Otto Ludendorff, di omicidio di 49 ufficiali italiani prigionieri di guerra in Trigli, Jugoslavia: non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori.
- 20.3.1956, Giudice istruttore militare di Padova, imputati col. Von Bernardi, cap. Leimberger, caporale Strassmeyer, ignoti, di maltrattamenti e violenze contro prigionieri di guerra italiani nel campo "Oflag 83" di Wutzendorf: non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori.

¹⁰¹ Doc. 5/1, p. 295.

¹⁰² Doc. 5/1, p. 302. Nello stesso documento, f. 346, la notizia che il Brandl con altri era imputato per l'eccidio di Vecchiazano, ed era in mano delle autorità militari inglesi.

¹⁰³ Doc. 5/1, p. 304.

- 8.7.1957, Giudice istruttore militare di Roma, imputati Weiss, non meglio identificato, feldmaresciallo, Loher, non meglio identificato, col. gen. Hubert Lanz, non meglio identificato, gen. von Stettner, non meglio identificato, magg. generale, più 26, per i fatti di Cefalonia e Corfù¹⁰⁵, Non doversi procedere nei confronti di alcuni per essere rimasti ignoti gli autori del reato, nei confronti di Ludwig, Hans Barge, Fauth e di Fritz Aigner per non aver commesso il fatto; proseguirsi l'istruzione formale nei confronti di Weices (Weiss), Loehr, Lane, von Stettner, Speidel, Rademaker, Heindrich e Kun (la stessa sentenza assolve Apollonio ed altri 27 dal reato di rivolta continuata, cospirazione, insubordinazione).
- 26.1.1959, Giudice istruttore militare di Bologna, imputati Untersturmführer Karl Tito, mar. Haus Haage, mar. Otto Rikoff, mar. Giuseppe Konig, mar. Alberto Mayer, sold. Costantino Saifer, imputati reati artt. 185 secondo comma e 211 CPMG: sospensione istruttoria¹⁰⁶.
- 26.1.1959, Giudice istruttore militare di Bologna, imputati mar. Alberto Mayer, mar. Otto Rikoff, Mayer, imputati di collaborazionismo: sospensione istruttoria¹⁰⁷.
- 30.12.1960, Giudice istruttore militare Firenze, imputati il serg. Frederik De Kock più 18, per concorso in furto aggravato: non doversi procedere per prescrizione¹⁰⁸.
- 19.2.62, Giudice istruttore militare di Roma, imputati Eugenio Dollmann più 11.

Procedimenti definiti in fase dibattimentale

- 4.9.1946, sentenza Tribunale militare territoriale di Verona: condanna Ambrogio Webhofer, militare tedesco addetto al campo di concentramento di Doblin Ireo e di Oberlangen, a dieci anni, otto mesi e venti giorni di reclusione militare, per maltrattamenti nei confronti di ufficiali e soldati italiani internati. Sentenza in parte riformata dal Tribunale Supremo Militare; altra del Tribunale militare territoriale di Verona dell'1 giugno 1948. Condonati tre anni il 13 gennaio 1950 (applicazione decr. indulto 23.12.1949, n. 928), grazia presidenziale il 3.5.1950 con condono residua pena¹⁰⁹.
- 2.6.1947, sentenza Tribunale militare territoriale di Firenze nei confronti di Rodolfo Fenn e Theo Krake: Krake, capitano della Todt, fu assolto dall'accusa di omicidio e condannato a 2 anni di reclusione per maltrattamenti. Fu liberato il 7.6.1948. Fenn, colonnello dell'organizzazione Todt, fu condannato a 1 anno di reclusione per omicidio colposo, condonato. Con sentenza del 12.12.1947, il Tribunale Supremo Militare annullò senza rinvio la condanna perché il fatto non era considerato reato¹¹⁰.
- 20.7.1948, Tribunale militare di Roma, sentenza per la strage delle Fosse Ardeatine; sul banco degli imputati il tenente colonnello Herbert Kappler e altri cinque ufficiali e sottufficiali delle SS. Kappler era stato consegnato dagli inglesi agli italiani nel luglio 1947, insieme agli altri imputati, Borante Domizlaff, Hans Clemens, Kurt Schutze, Johannes Quapp e Karl Wiedner. La sentenza del Tribunale, presieduto dal generale di brigata Euclide Fantoni, giudice relatore il ten. col. G. M. Carmelo Carbone, fu di condanna

¹⁰⁴ Cfr. doc. 5/1, p. 346.

¹⁰⁵ Doc. 4/6, p. 11 ss..

¹⁰⁶ Doc. 5/1, p. 302., Tito era imputato per l'eccidio di Fossoli, e nel 1949 era in corso l'estradizione (doc. 5/1, p. 346).

¹⁰⁷ Doc. 5/1, p. 302.

¹⁰⁸ Doc. 5/1, p. 303.

¹⁰⁹ Cfr. doc. 5/1, p. 294.

all'ergastolo per Kappler, assoluzione per gli altri imputati, per avere agito per ordine di un superiore. La Cassazione confermò il 19 dicembre 1953.

- 3.9.1948, Tribunale militare territoriale di Firenze, sentenza contro il maggiore Joseph Strauch, comandante la 26a unità di ricognizione delle 26a Divisione Panzer Granatieri, responsabile sul campo della strage del padule di Fucecchio: fu condannato a 6 anni di reclusione per violenza e partecipazione in omicidio continuato, di cui 3 condonati, e liberato il 30 dicembre 1949¹¹¹.

- 16.10.1948, Tribunale militare territoriale di Roma (generale di corpo d'armata Arnaldo Foriero presidente, maggior generale G. M. Enrico Santacroce giudice relatore), sentenza contro Otto Wagener, generale (condanna a 15 anni), Herbert Niklas, maggiore (condanna a 10 anni), Walter Mai, tenente (12 anni), soldato Johan Felten, condannato a 9 anni, magg. Johan Koch, assolto per non avere commesso il fatto, magg. medico Chrixtian Korsukewitz, assolto per non aver commesso il fatto, cap. Helmut Meeske, assolto per non avere commesso il fatto, ten. Willy Hansky, assolto per insufficienza di prove, per i fatti di Rodi. Tutte le pene furono condonate nel 1951¹¹².

- 31.3.1949, Tribunale militare territoriale di Torino, sentenza contro Waldemar Krumhaar, ufficiale marina germanica, imputato di omicidio di 12 cittadini italiani, saccheggio, incendio: assolto dal reato di omicidio "perché non punibile a senso dell'art. 40 cpv c.p.m.p. per avere agito per ordine di un superiore"; così per il reato di incendio; condannato a 4 aa. per saccheggio. In libertà condizionale dopo 2 anni, quindi condonata condizionalmente la pena ulteriore di 2 anni.

- prima del 1950, Tribunale militare territoriale di Firenze (generale di corpo d'armata Enrico Frattini presidente, ten. gen. G. M. Gervasio Venuti giudice relatore), sentenza contro il generale Wilhelm Schmaltz¹¹³.

- 6.4.1950, Tribunale militare territoriale di Napoli (gen. brig. Vincenzo Vittoria presidente, col. G. M. Floro Roselli giudice relatore), sentenza contro Alois Schmidt, comandante distaccamento polizia di sicurezza di Torino, prigioniero di guerra della Commissione militare alleata, messo a disposizione dell'autorità giudiziaria italiana dal 20 gennaio 1947, imputato di omicidi e violenze. Condannato con l'attenuante prevista dall'art. 59 N. I del codice penale militare di pace, per avere commesso il reato per determinazione dei propri superiori, a 8 anni di reclusione militare. Con decr. presid. del 10.10.1950 condonata la pena detentiva residua¹¹⁴.

- 27.6.1950, Tribunale militare territoriale di Roma, sentenza contro ten. Alois Schuler, accusato di avere provocato la morte di un operaio italiano deportato a Putz (Lamdeck). Assolto per eccesso colposo di legittima difesa, liberato il 27.6.1950¹¹⁵.

- 15.10.1951, Tribunale militare territoriale di Roma (gen. di brigata Gustavo Valente presidente, dott. Gildo Rodi giudice relatore), sentenza contro Franz Covi, sottufficiale germanico, imputato di omicidio premeditato, condannato a pena complessiva di nove anni e 4 mesi di reclusione, di cui tre condonati. De-

¹¹⁰ Doc. 5/1, pp. 295 e 303.

¹¹¹ Doc. 5/1, p. 295.

¹¹² Doc. 5/1, p. 296.

¹¹³ Doc. 31/5, pp. 145-146 e 148. Lo Schmaltz, detenuto, era imputato insieme ad altri di vari eccidi compiuti in Toscana (doc. 5/1, p. 345).

¹¹⁴ Cfr. doc. 5/1, p. 295.

tenuto dal 13.7.1945, s carcerato il 13.11.1951 per fine pena¹¹⁵ (il Covi era stato condannato in prima istanza dal Tribunale militare territoriale di Torino in data 30 maggio 1950 a 14 aa., con sentenza annullata dal Tribunale Supremo Militare il 27.2.1951 e rinvio atti a Tribunale militare territoriale di Roma per nuovo esame).

- 31.10.1951, Tribunale militare territoriale di Bologna (gen. brig. Paolo Petroni presidente, dott. Attilio Grossi giudice relatore), sentenza contro il maggiore delle SS Walter Reder, consegnato alle autorità italiane nel maggio del 1948, responsabile di una serie di stragi, fra le quali quella di Marzabotto: fu condannato all'ergastolo.

- 18.7.1952, Tribunale militare territoriale di Torino, sentenza contro Ernesto Mair, caporale esercito, imputato d avere causato la morte in Albania di due ufficiali italiani prigionieri di guerra: condannato a 30 aa. di reclusione, di cui 4 condonati. Latitante¹¹⁷.

- 16.6.1962, Tribunale militare territoriale di Padova, sentenza contro maresciallo SS Guglielmo Niedermayer, contumace, imputato di omicidio di vari partigiani dall'agosto 1944 all'aprile 1945: ergastolo (definitiva 12 novembre 1963)¹¹⁸. Latitante.

¹¹⁵ *Ibidem*.

¹¹⁶ Cfr. doc. 5/1, p. 296.

¹¹⁷ Doc. 5/1, p. 294.

¹¹⁸ Cfr. doc. 5/1, p. 294.

2.6 Verso la conclusione della collaborazione alleata, ricostituzione politica della Germania

Dopo il 1948 per l'Italia, le cose — come detto - si complicano.

Per la Gran Bretagna dopo il 5 maggio 1949 - qualora l'extradizione del militare tedesco non sia stata già richiesta entro il 1 settembre 1948 - saranno estradati solo i militari responsabili del reato di omicidio e solo se vi è una prova dello stesso a *prima facie* ed "*accompagnati da soddisfacenti giustificazioni*"¹¹⁹.

Lo stesso dicasi per la comunicazione americana che imporrà come termine per la richiesta di estradizione il 1 novembre 1948¹²⁰.

Di fatto le forze alleate mutavano la condotta seguita fino a quel momento, esigendo una giustificazione per la richiesta di estradizione presentata successivamente ai termini anzidetti.

Le scelte effettuate erano frutto di valutazioni pratiche da parte degli alleati, lo stesso Foreign Office inglese - ripetendo che tale procedura non avrebbe contemplato la fine dell'extradizione dei criminali tedeschi — rilevava che "*esso non può assumere alcun preciso impegno che eventualmente per detta fine non verrà fissata — possibilmente prima della fine di quest'anno (1949 n.d.r.) - dopo di che nessuna ulteriore richiesta di alcun genere verrà accettata dato che, in base a recenti accordi circa il Governo della Germania occidentale, la questione sarà molto presto di competenza delle tre potenze occupanti e non del solo Governo di Sua maestà*"¹²¹.

Le ricerche dei presunti criminali di guerra tedeschi, nella maggior parte dei casi non avevano avuto — ancor prima delle predette comunicazioni - alcun esito, anche perché i vari Uffici di collegamento e le stesse Autorità alleate, soggetti a frequenti spostamenti delle loro sedi, non furono più in condizioni di dare una pronta e proficua collaborazione come era stato invece negli anni precedenti, anzi nel 1948 c'è una totale interruzione di comunicazione.

Di conseguenza si affievolisce l'assistenza giudiziaria che provocherà l'impossibilità pratica di giungere alla sicura identificazione dei colpevoli.

Tale situazione costrinse l'allora Procuratore generale militare dott. Ugo Borsari ad inviare due lettere al Ministero degli affari esteri.

La prima del 30 novembre 1947 nella quale il Procuratore Generale ritenendo che l'Ufficio di collegamento alleato in Italia non avrebbe comportato alcun carattere di forza armata ne tantomeno di occupazione o di controllo e che pertanto sarebbe potuto rimanere nel territorio italiano anche dopo la data del 28 febbraio 1948 (si deve rammentare che *ex art. 73 del Trattato di pace entro 90 giorni dalla data di ratifica si sarebbero dovuti sopprimere gli uffici Alleati in Italia ad eccezioni di quelli di carattere amministrativo*) rilevava che "*la mancanza di un organo di collegamento alleate in Germania parrebbe serio ostacolo alla possibilità di definizione dei procedimenti per crimini di guerra commessi da militari tedeschi in Italia, che già tante difficoltà incontrano nel loro svolgimento per il rintraccio degli imputati e dei testimoni*"¹²².

¹¹⁹ Doc. 14/7, p. 5, e Missione di Londra National Archives: Fo 371/72029.

¹²⁰ Documento in atti-Missione di Londra National Archives: Fo 371/72029.

¹²¹ Doc. 14/7, p. 8.

¹²² Doc. 14/7, pp. 59-60.